

**Circolare del 17 dicembre 2004 del ministero della Salute recante «Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori».**

Nell'approssimarsi della data di piena entrata in vigore delle prescrizioni dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori — prevista per il 10 gennaio 2005 ex articolo 19 del decreto legge 9 novembre 2004 n. 266 — si ritiene proficuo, con la presente, fornire alcuni chiarimenti e utili indicazioni sulla portata ampiamente innovativa di dette disposizioni.

1. Il quadro normativo di riferimento è rappresentato dai provvedimenti di seguito cronologicamente elencati:

a) legge n. 584 dell'11 novembre 1975 (in «Gazzetta ufficiale» 5 dicembre 1975, n. 322);

b) direttiva del presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 1995 (in «Gazzetta ufficiale» 15 gennaio 1996, n. 11);

c) articolo 52, comma 20 della legge 448 del 2001 (in «Gazzetta ufficiale» 29 dicembre 2001, n. 301);

d) articolo 51 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 (in «Gazzetta ufficiale» 20 gennaio 2003, n. 15);

e) Accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2003; f) Dpcm 23 dicembre 2003 (in «Gazzetta ufficiale» 29 dicembre 2003 n. 300);

g) articolo 19 del decreto legge 9 novembre 2004, n. 266.

2. La normativa sopra richiamata — e, in particolare, l'articolo 51 della legge n. 3/2003 — persegue il fine primario della «tutela della salute dei non fumatori», con l'obiettivo della massima estensione possibile del divieto di fumare, che, come tale, deve essere ritenuto di portata generale, con la sola, limitata esclusione delle eccezioni espressamente previste.

Il fumo di tabacco è la più importante causa di morte prematura e prevenibile in Italia e rappresenta uno dei più gravi problemi di sanità pubblica a livello mondiale; ecco perché la prevenzione dei gravi danni alla salute derivanti dalla esposizione attiva e passiva al fumo di tabacco costituisce obiettivo prioritario della politica sanitaria del nostro Paese e dell'Ue.

La nuova normativa si inserisce in questa visione strategica e per questo si rende necessario garantire il rispetto delle norme di divieto e il sanzionamento delle relative infrazioni.

Il divieto di fumare trova applicazione non solo nei luoghi di lavoro pubblici, ma anche in tutti quelli privati, che siano aperti al pubblico o a utenti. Tale accezione comprende gli stessi lavoratori dipendenti in quanto "utenti" dei locali nell'ambito dei quali prestano la loro attività lavorativa. È infatti interesse del datore di lavoro mettere in atto e far rispettare il divieto, anche per tutelarsi da eventuali rinvase da parte di tutti coloro che potrebbero instaurare azioni risarcitorie per danni alla salute causati dal fumo.

In forza di detto generalizzato divieto, la realizzazione di aree per fumatori non rappresenta affatto un obbligo, ma una facoltà, riservata ai pubblici esercizi e ai luoghi di lavoro che qualora ritengano opportuno attrezzare locali riservati ai fumatori devono adeguarli ai requisiti tecnici dettati dal Dpcm del 23 dicembre 2003.

3. Per ciò che concerne l'ambito oggettivo di applicazione della norma, essa applica il divieto di fumo a tutti i locali chiusi pubblici e privati aperti a utenti o al pubblico. Per quelli pubblici, poi, il comma 10 dell'articolo 51 della legge 3/2003 mantiene immodificate le attuali disposizioni in materia, restando così confermato il divieto totale di fumo in scuole, ospedali, uffici della pubblica amministrazione, autoveicoli di proprietà dello Stato, di enti pubblici e di privati concessionari di pubblici servizi per il trasporto collettivo di persone, taxi, metropolitane, treni, sale di attesa di aeroporti, stazioni ferroviarie, autofilotraviarie e portuali marittime, biblioteche, musei, pinacoteche.

Le nuove prescrizioni del citato articolo 51 «tutela della salute dei non fumatori» della legge n. 3 del 16 gennaio 2003, sono inoltre applicabili e vincolanti per la generalità dei "locali chiusi" privati aperti a utenti o al pubblico, di cui al comma 1 del medesimo articolo, ivi compresi, oltre a bar e ristoranti, circoli privati e tutti i locali di intrattenimento, come le discoteche, e quelli a essi assimilati, come le palestre, le sale corse, le sale gioco, le sale video games, le sale Bingo, i cinema multisala, i teatri, salva solo la facoltà di attrezzare a norma aree riservate a fumatori.

Resta fermo che, considerata la libera accessibilità a tutti i locali di fumatori e non fumatori, la possibilità di fumare non può essere consentita se non in spazi di inferiore dimensione attrezzati all'interno dei

locali, proprio per la definizione «riservati ai fumatori» utilizzata al comma 1b dell'articolo 51 della legge 3/2003.

4. Per quanto concerne specificamente le responsabilità che gravano sui gestori degli esercizi pubblici, l'articolo 7 della legge 584/1975, **come espressamente disposto dal comma 5 dell'articolo 51 della legge 3/2003**, è stato sostituito dall'articolo 52, comma 20 della legge 448 del 28 dicembre 2001 che prevede un inasprimento delle sanzioni amministrative per i trasgressori al divieto di fumo e per coloro cui spetta in base all'articolo 2 della legge n. 584/1975, di curare l'osservanza del divieto, qualora non ottemperino al loro compito.

A tale riguardo e per comprendere esattamente la portata della norma, deve essere richiamato l'articolo 4 della Direttiva del presidente del Consiglio dei ministri del 14 dicembre 1995, il quale prevede testualmente: «Per i locali condotti da soggetti privati, il responsabile della struttura, ovvero dipendente o collaboratore da lui incaricato, richiamerà i trasgressori all'osservanza del divieto e curerà che le infrazioni siano segnalate ai pubblici ufficiali e agenti competenti a norma dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981 n. 689».

Al riguardo si precisa che sui soggetti responsabili della struttura o sui loro delegati ricadono gli obblighi di:

- 1) richiamare formalmente i trasgressori all'osservanza del divieto di fumare;
- 2) segnalare, in caso di ottemperanza al richiamo, il comportamento del o dei trasgressori, ai pubblici ufficiali e agenti ai quali competono la contestazione della violazione del divieto e la conseguente redazione del verbale di contravvenzione.

**Sarà loro cura anche esporre cartelli, come indicato nell'accordo stipulato in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 16 dicembre 2004.**

In presenza di violazioni a detta disposizione si applicano le misure sanzionatorie previste dall'articolo 7, secondo comma, della legge 11 novembre 1975, n. 584 recante «Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico» con particolare riferimento all'articolo 2 della medesima legge.

5. L'articolo 2 della legge 584 dell'11 novembre 1975 inquadrato nel contesto organico della disciplina all'esame, porta a escludere limitazioni agli obblighi dei gestori, i quali pertanto non sono tenuti soltanto alla materiale apposizione del cartello di divieto di fumo ma anche ad attuare interventi attivi di dissuasione nei confronti dei trasgressori osservando così gli adempimenti previsti dal richiamato articolo 4, lettera c), della Direttiva 14 dicembre 1995. Infatti, il tenore letterale del sopra citato articolo 2, che recita testualmente «... curano l'osservanza del divieto ...», risulterebbe assolutamente privo di concreto significato pratico ove inteso nel senso di limitare gli obblighi dei gestori alla mera esposizione del cartello, poiché ciò non giustificerebbe in alcun modo l'applicazione delle misure sanzionatorie, comprese tra un minimo di 200 e un massimo di 2.000 euro, previste dall'articolo 52, comma 20, della legge 448 del 28 dicembre 2001.

Inoltre, considerato che il comma 9 dell'articolo 51 della legge n. 3/2003 ha fra l'altro mantenuto in vigore anche l'articolo 5 della citata legge n. 584/75, qualora non siano osservati gli obblighi che ricadono sui gestori, il questore può sospendere, per un periodo da tre giorni a tre mesi, o revocare la licenza di esercizio del locale.

**6. Quanto alla previsione di aumenti degli importi delle sanzioni, misura contemplata nella Legge finanziaria 2005, sembra sufficiente ricordare il principio che si debbono applicare le misure sanzionatorie vigenti al momento dell'accertamento della violazione: principio inequivoco, idoneo a superare qualsivoglia dubbio in subjecta materia, ivi compreso quello delle modalità di aggiornamento dei cartelli di divieto, posto che ogni presunta difficoltà al riguardo può essere agevolmente superata con l'apposizione di semplici talloncini autoadesivi indicatori delle variazioni intervenute agli importi delle sanzioni.**

7. Con l'Accordo definito nella seduta della Conferenza StatoRegioni del 16 dicembre 2004 è stata data attuazione al comma 7 dell'articolo 51 della legge n. 3/2003, ridefinendo in particolare le procedure per

l'accertamento delle infrazioni e l'individuazione dei soggetti legittimati a elevare i relativi processi verbali. L'approvazione di tale Accordo ha completato il quadro organico della disciplina di settore relativa al divieto di fumo.

Va precisato, in questo senso, che i dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio di pubbliche amministrazioni, di aziende e di agenzie pubbliche individuano con atto formale i soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto, accertare e contestare le infrazioni. Resto inteso che, ove non vi abbiano provveduto, spetta a essi stessi esercitare tale attività di vigilanza, di accertamento e di contestazione.

Nei locali privati in cui si svolge comunque un servizio per conto dell'amministrazione pubblica sono invece tenuti a vigilare sul rispetto del divieto di fumare, ad accertare le infrazioni e a contestare la violazione i soggetti cui spetta per legge, regolamento o disposizioni di autorità assicurare l'ordine interno dei locali.

Nelle strutture pubbliche e private soggette al divieto di fumare i soggetti incaricati della vigilanza, dell'accertamento e della contestazione delle infrazioni, come pure il personale dei corpi di polizia amministrativa locale, conformemente alle disposizioni vigenti, nonché le guardie giurate espressamente adibite a tale servizio, su richiesta dei responsabili o di chiunque intenda far accertare infrazioni al divieto: — vigilano sull'osservanza dell'applicazione del divieto; — accertano le infrazioni, contestando immediatamente al trasgressore la violazione; — redigono in triplice copia il verbale di contestazione, che deve dare atto dell'avvenuto richiamo da parte del responsabile della struttura o suo delegato e contenere — oltre agli estremi del trasgressore, della violazione compiuta e delle modalità con le quali può avvenire il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta — l'indicazione dell'autorità cui far pervenire scritti difensivi; — notificano il verbale ovvero, quando non sia possibile provvedervi immediatamente, ne assicurano la notifica a mezzo posta (entro 90 giorni dall'accertamento dell'infrazione), secondo la procedura prevista dalla legge 20 novembre 1982, n. 890.

Le indicazioni finora espresse, ovviamente, non pregiudicano la possibilità degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, normalmente impegnati in altri compiti istituzionali di maggior rilievo, di svolgere tali attività di accertamento e di contestazione delle infrazioni di propria iniziativa ovvero nell'ambito dei servizi di cui sono incaricati, come previsto dall'articolo 13, quarto comma della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Nei locali privati, infine, i soggetti cui spetta vigilare sul rispetto del divieto si identificano nei conduttori dei locali stessi e nei collaboratori da esse formalmente delegati che, in base a quanto chiarito al punto 4 della presente circolare, richiamano i trasgressori all'osservanza del divieto e provvedono a segnalare immediatamente le infrazioni a uno dei soggetti pubblici incaricati della vigilanza, dell'accertamento e della contestazione delle violazioni in precedenza indicati.

**Fermi i chiarimenti e le indicazioni di cui sopra, corre l'obbligo di ribadire anche in questa sede che ogni eventuale, ulteriore dubbio che dovesse emergere dalla normativa sul divieto di fumare a tutela della salute dei non fumatori dovrà essere valutato alla luce del fondamentale principio cui è informata tale disciplina, in base alla quale «è proibito fumare in tutti i locali chiusi, a eccezione delle abitazioni private e dei locali riservati ai fumatori se esistenti e purché dotati delle caratteristiche previste dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2003».**